

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 00598/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2026, proposto da
STM22 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti e
Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento della Regione del Veneto in data 9 gennaio 2026 prot. n. 8083, con
cui è stata disposta l'improcedibilità dell'istanza presentata dalla stessa ricorrente in

data 5 novembre 2025 per conseguire l'autorizzazione unica inerente a un impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 22,62 MW e alle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Regione del Veneto, con provvedimento in data 9 gennaio 2026 prot. n. 8083, ha disposto l'improcedibilità, per assenza dei requisiti minimi, dell'istanza presentata dalla società STM22 s.r.l. in data 5 novembre 2025 per conseguire l'autorizzazione unica inerente a un impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 22,62 MW e alle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave.

L'impianto rientra tra i progetti la cui valutazione di impatto ambientale (VIA) è riservata alla competenza statale, ai sensi degli Allegati I-bis e II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché tra i progetti del PNIEC-PNRR.

Il procedimento amministrativo si è dipanato nei termini che, per quanto qui di interesse, si vanno ora a descrivere.

2.1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con decreto in data 18 marzo 2025 n. 143, adottato di concerto con il Ministero della cultura (MIC), ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto della ricorrente, condizionandolo tuttavia al rispetto delle prescrizioni («condizioni

ambientali») indicate dal MIC nel parere in data 15 settembre 2023 n. MIC|MIC_SS-PNRR_20469-P.

Di tali prescrizioni, la n. 5 prevede che le cabine di distribuzione abbiano una colorazione neutra chiara e associa alla voce *«termine per l'avvio della verifica di ottemperanza»* la dicitura *«ante operam: fase precedente alla progettazione esecutiva»*.

La prescrizione n. 7 prevede invece che *«l'invaso di laminazione e ogni modifica di progetto o installazione non dovrà determinare interventi di tombinamento degli elementi della rete scolante, semmai dove è strettamente indispensabile intervenire per invarianza richiesta, precisamente laddove è previsto con irrinunciabile ma pur sempre idoneo andamento di retta spezzata, sia ripristinato lo stato dei luoghi attuale al cessare del periodo di esercizio dell'impianto»*.

In questo caso, alla voce *«termine per l'avvio della verifica di ottemperanza»* sono associate le seguenti diciture: *«ante operam: fase precedente alla progettazione esecutiva»* e *«post-operam, allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall'opera»*.

2.2. In data 5 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto alla Regione Veneto il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Nell'istanza la ricorrente aveva indicato che l'area di progetto ricadeva tra quelle classificate come idonee dall'art. 20, comma 8, n. 2, lett. c-*quater*), del decreto legislativo n. 199 del 2021, trattandosi di area non *«ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto (500m) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo»*.

2.3. La Regione, con comunicazione in data 20 novembre 2025, ha chiesto alla ricorrente alcune integrazioni documentali, segnalando, per quanto qui di interesse

che: A) i due contratti preliminari per la costituzione di servitù di elettrodotto, redatti con scrittura privata non autenticata, difettavano l'uno della sottoscrizione da parte dell'ENEL nonché della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e l'altro della documentazione del soggetto che lo aveva sottoscritto per l'ENEL nonché della data certa, mancando anche in questo caso la registrazione; B) serviva un aggiornamento documentale e l'attestazione dell'avvenuto avvio della verifica di ottemperanza relativamente alle prescrizioni annesse al parere di VIA emesso dal MASE, comprese le prescrizioni n. 5 e n. 7, atteso che si tratta di prescrizioni che prevedono modifiche al progetto; C) la fattispecie ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 17 del 2022, secondo cui, nel caso di installazione di impianti con pannelli fotovoltaici a terra in zona agricola, è richiesto l'asservimento di aree agricole pari ad almeno quindici volte l'area occupata dall'impianto.

2.4. Con missiva in data 29 dicembre 2025 la ricorrente ha riscontrato la richiesta della Regione e in tale occasione, per quanto qui di interesse: A) ha sostenuto che i contratti preliminari per la costituzione di servitù di elettrodotto sono idonei allo scopo di dimostrare la disponibilità delle aree; B) ha dichiarato che per le condizioni ambientali n. 5 e n. 7 *«il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è “ANTE OPERAM” e/o “POST OPERAM”, pertanto si provvederà nei termini previsti»*; C) ha sostenuto che alla fattispecie non si applica l'obbligo di asservimento di aree agricole all'impianto posto dall'art. 4, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 17 del 2022.

2.5. La Regione, con provvedimento in data 9 gennaio 2026, ha disposto l'improcedibilità dell'istanza evidenziando in motivazione che: A) non sono fondate le argomentazioni della ricorrente secondo cui la fattispecie è esclusa dall'asservimento di aree agricole all'impianto; B) i contratti preliminari relativi alla costituzione di servitù di elettrodotti non sono stati registrati; C) non è stata fornita la documentazione sull'avvenuto avvio della verifica di ottemperanza relativamente alle condizioni ambientali nn. 5 e 7 indicate nel parere del MIC annesso al provvedimento

di VIA del MASE; D) l'elenco degli allegati annesso all'istanza ne cita uno non esistente, mentre un altro elaborato è in parte illeggibile; E) la tipologia di idoneità dichiarata per l'area di impianto (ai sensi dell'art. 20, comma 8, n. 2, lett. c-*quater*) del decreto legislativo n. 199 del 2021) non risulta più rientrare tra quelle attualmente individuate come idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 11-*bis* dello decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal decreto legge n. 175 del 2025.

3. Di tale provvedimento la ricorrente ha chiesto l'annullamento con ricorso notificato in data 9 marzo 2026 e depositato in data 19 marzo 2026, cui è annessa un'istanza cautelare, deducendo:

«1) Falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 l. r. Veneto 19 luglio 2022, n. 17. Violazione dell'art. 20 comma 6 e 8 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199», perché: A) al progetto della ricorrente si applica il decreto legislativo n. 199 del 2021 nella versione anteriore alle successive plurime modifiche intervenute relativamente all'individuazione delle aree idonee; B) sulla base di tale normativa, l'area è da ritenersi idonea; C) alla fattispecie non si applica l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2022, perché così facendo si introdurrebbe una moratoria non consentita, in contrasto con l'obiettivo prioritario, di fonte sovranazionale, di agevolare la produzione energetica da fonti rinnovabili;

«2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, punto 13 comma 1 lettera c) DM 10 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c. Eccesso di potere per perplessità», perché: A) è sufficiente la scrittura privata (di cui non si richiede l'autentica delle firme), affinché il contratto preliminare di costituzione della servitù sia validamente stipulato, e costituisca, quindi, titolo idoneo ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 recante *«Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»*; B) i contratti sono stati inviati in allegato all'istanza di autorizzazione regionale spedita tramite PEC, ragion per cui da tale modalità di

spedizione si evince la disponibilità di tali aree al momento della presentazione dell'istanza;

«3) *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del parere MIC_SS_PNRR 15 settembre 2023, n. 20469*», perché il termine imposto dal MIC in relazione alle condizioni ambientali alle quali si riferisce la Regione è antecedente alla progettazione esecutiva, ma non anche a quello di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;

«4) *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione di legge: violazione dell'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990 e del principio della collaborazione e della buona fede ex art. 1 comma 2 bis l. 241/1990 e dell'art. 18 comma 2 l. 241/1990. Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990*», perché: A) quanto ai documenti illeggibili annessi all'istanza, era dovere della PA attivare il soccorso istruttorio; B) la tavola indicata come non allegata all'istanza, in realtà non era tale, perché era stata prodotta sotto altra intitolazione e perché la questione è stata sollevata solo nel provvedimento finale ma non anche prima nel corso del procedimento.

4. Si è costituita in giudizio la Regione resistendo al ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

6. Il ricorso è quindi passato in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 9 luglio 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche, ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm..

DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Infatti il provvedimento regionale è suscettibile di reggere sulla sola motivazione inerente alla mancata produzione, da parte della ricorrente, della documentazione riguardante le modifiche progettuali da attuare in ottemperanza alla condizione

ambientale n. 7 indicata nel parere rilasciato dal MIC in data 15 settembre 2023 nel procedimento di VIA.

È quindi infondato il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui il provvedimento impugnato viene censurato sotto questo specifico aspetto.

La predetta condizione ambientale n. 7 riguarda l'invaso di laminazione e la rete scolante e, seppure sia stata dettata avendo di mira tutela del paesaggio, investe profili idraulici riguardanti la regimazione delle acque pluviali.

Vengono quindi in rilievo profili di invarianza idraulica, che devono essere necessariamente valutati nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, la parte richiedente l'autorizzazione deve produrre «*gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore*», tra i quali vanno inclusi quelli che attengono all'aspetto idrogeologico.

Tali ragioni giustificano la richiesta della Regione di conoscere le modalità con le quali la ricorrente intendeva progettare l'invaso di laminazione e la rete scolante per adeguare il progetto alla suddetta condizione ambientale n. 7 dettata dal MIC.

Non giova quindi alla ricorrente dedurre che il punto 13.1 delle *Linee guida* annesse al D.M. 10 settembre 2010, trattando della documentazione che deve corredare la domanda di autorizzazione unica, fa riferimento al «*progetto definitivo*», mentre la condizione ambientale in questione, per la fase *ante operam*, fissa la fase della verifica di ottemperanza alla «*fase precedente alla progettazione esecutiva*», ragione per cui, in tesi, la Regione non aveva titolo di chiedere la documentazione inerente all'invaso di laminazione e alla rete scolante.

Infatti, il «*progetto definitivo*» al quale fanno riferimento le anzidette *Linee guida* deve contenere tutti i dati, le informazioni e gli elaborati necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

Avuto riguardo a questa finalità, tali dati, informazioni ed elaborati, ben possono avere un contenuto di maggior dettaglio rispetto a quelli sufficienti per esprimere un giudizio favorevole di VIA.

Ciò si giustifica in ragione del fatto che, come noto, il procedimento per la VIA e quello per l'autorizzazione unica sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025, n. 10354).

Da questo punto di vista, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, è irrilevante quale sia il momento fissato nel provvedimento di VIA per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, prevista dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 *«al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive»*.

Di conseguenza, anche a volere ammettere che il MASE, quale autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, abbia fissato la fase di verifica *ante operam* di ottemperanza della condizione ambientale n. 7 a un momento successivo alla predisposizione del *«progetto definitivo»* corredato all'istanza di autorizzazione unica, nell'ambito del procedimento per il rilascio di tale provvedimento la Regione aveva titolo per domandare alla ricorrente il dettaglio delle modifiche progettuali inerenti all'invaso di laminazione e alla rete scolante in adeguamento al parere del MIC del 15 settembre 2023.

3. Per completezza, il Collegio ritiene comunque di dovere prendere posizione sugli ulteriori motivi di ricorso, in considerazione del fatto che *«il giudice deve esaminare tutte le relative censure, in modo da orientare il futuro esercizio del potere amministrativo sia in relazione ai vizi che riscontri sussistenti, sia in relazione a quelli che consideri infondati»* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5). Tali motivi sono tutti fondati.

4. È fondato il primo motivo, a mezzo del quale la ricorrente deduce che: A) la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021; B) l'area in questione è idonea ai sensi del comma 8, n. 2, lett. c-*quater*), dello stesso articolo 20; C) in ragione di tale idoneità derivante dall'applicazione della legge statale non si deve procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 17 del 2022, all'asservimento di aree agricole per una superficie pari a quindici volte quella dell'impianto.

4.1. Quanto all'applicabilità dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 alla fattispecie, si osserva quanto segue.

È vero che tale articolo 20 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legge 21 novembre 2025 n. 175, conv. con modificazioni dalla legge 15 gennaio 2026 n. 4.

Tuttavia, l'art. 2, comma 1-*bis*, primo periodo, dello stesso decreto prevede che *«[le] disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente»*, con la precisazione contenuta al terzo periodo secondo cui *«[ai] fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.»*

Alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 175 del 2025 (ossia il 22 novembre 2025), la fase di verifica della completezza documentale in sede di procedimento di VIA si era certamente conclusa (visto che il MASE aveva rilasciato il provvedimento di VIA favorevole il 18 marzo 2025), con la conseguenza che la procedura di autorizzazione unica deve continuare *«a svolgersi ai sensi della disciplina*

previgente», il che comporta la perdurante applicabilità alla fattispecie dell'art. 20, comma 8, n. 2, lett. *c-quater*), del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Non giova alla Regione eccepire che il procedimento di VIA e quello di autorizzazione unica sono procedimenti tra loro distinti per sostenere che l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 175 del 2025 non trova applicazione alla fattispecie perché, alla data del 22 novembre 2025, non si era conclusa la fase di verifica della completezza della documentazione in seno al procedimento di autorizzazione unica.

Infatti, il procedimento di VIA e quello di autorizzazione unica, ancorché distinti, sono tra loro collegati perché attivati dal proponente in funzione del medesimo fine consistente nella realizzazione dell'intervento.

Stando così le cose, ad avviso del Collegio, non è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) obliterare il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 175 del 2025 e interpretarlo nel senso che, in relazione al medesimo intervento, l'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 assume rilievo nell'ambito del procedimento di VIA, ma non anche in quello di autorizzazione unica.

4.2. Fondata essendo quindi la prospettazione attorea secondo cui alla fattispecie si applica l'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ed essendo incontestato che l'area in questione soddisfa i requisiti di idoneità indicati al comma 8, n. 2), lett. *c-quater*), dello stesso articolo, va disattesa la tesi regionale secondo cui la ricorrente dovrebbe dare corso all'asservimento previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 17 del 2022.

Infatti, come già statuito dalla Sezione con la sentenza n. 2997 del 2024 (e ribadito con la sentenza n. 650 del 2026), è convincimento del Collegio che: A) *«alle Regioni è consentito legiferare sulla materia dell'energia nel rispetto dei principi fondamentali della materia la cui determinazione è riservata allo Stato. Tale criterio, del resto, è ribadito dall'art. 4 della LR 17/2022 che recepisce il criterio della*

competenza nella parte cui ammonisce le amministrazioni competenti a tenere conto dei criteri di valutazione delle istanze “in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti dal PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione Europea e statale in tema di energia”. Ciò precisato al fine della individuazione dei principi fondamentali della materia riservati allo Stato e, per l’effetto, dei limiti che incontra il Legislatore regionale, soccorrono i criteri dell’interpretazione letterale e teleologica»; B) «L’interpretazione letterale e teleologica depongono, quindi, nel senso per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale»; C) «Tale conclusione, che si trae facendo corretta applicazione dei principi costituzionali sulla competenza legislativa dello Stato nella materia dell’energia e ricorrendo ai criteri di risoluzione delle antinomie tra leggi, con particolare riferimento al criterio della competenza, non comporta l’illegittimità della normativa regionale sopra richiamata Invero, risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale nel senso per cui i criteri introdotti dall’art. 4 LR 17/2022 varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come “aree idonee di diritto”» (sentenza TAR Veneto n. 2997 del 2024, cit.).

5. È fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione del punto 13.1., lett. c), delle *Linee guida* annesse al D.M. 10 settembre 2010, secondo cui – per quanto qui di interesse – l’istanza di autorizzazione unica deve essere corredata dalla documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare le opere connesse.

Non può essere condivisa la tesi espressa dalla Regione nel provvedimento impugnato secondo cui tale requisito difetterebbe perché i contratti preliminari relativi alla servitù di elettrodotto non avrebbero data certa in quanto non sono stati registrati.

Infatti, avendo la ricorrente allegato tali contratti alla PEC con cui in data 5 novembre 2025 ha presentato l'istanza di autorizzazione unica, risulta verificata la condizione, tra quelle previste dall'art. 2704 cod. civ., secondo cui la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile riguardo ai terzi *«dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.»*

6. Del terzo motivo, è fondata la sola censura riguardante la mancata produzione, da parte della ricorrente, della documentazione riguardante le modifiche progettuali da attuare in ottemperanza alla condizione ambientale n. 5 indicata nel parere rilasciato dal MIC in data 15 settembre 2023 nel procedimento di VIA.

Viene infatti in rilievo una prescrizione inerente alla colorazione delle cabine elettriche, ossia a un elemento progettuale di dettaglio il cui esame, ad avviso del Collegio, può ritenersi esaurito in sede di VIA e la cui attuazione può essere efficacemente accertata in sede di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Da questo specifico punto di vista, il fatto che la ricorrente non avesse ancora definito la nuova colorazione delle cabine elettriche in accordo con il MIC non costituisce, ad avviso del Collegio, un fattore che poteva ragionevolmente giustificare l'arresto del procedimento di autorizzazione unica.

Per il resto, la censura va disattesa in ragione di quanto esposto al paragrafo n. 2 in diritto.

7. Sono fondate le censure proposte con il quarto motivo di ricorso.

7.1. Con una prima censura la ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio per consentire la produzione di documentazione illeggibile annessa all'istanza.

Come anticipato, tale censura è fondata.

Il soccorso istruttorio è un istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco (cfr. Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891).

Infatti il soccorso istruttorio è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici; se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l'adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell'istanza (Cons. Stato Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148).

Il soccorso istruttorio va, dunque, attivato qualora dalla documentazione presentata dal privato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a collaborazione e buona fede, alle quali devono essere improntati i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, come prevede l'art. 1, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990.

Va poi considerato che i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono espressamente soggetti, tra gli altri, ai principi di ragionevolezza, di fiducia, di buona fede e di affidamento (art. 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024).

Facendo applicazione di tali principi l'Amministrazione, anziché disporre l'improcedibilità dell'istanza, era tenuta a segnalare alla parte privata che alcune pagine di un elaborato della copiosa documentazione annessa all'istanza di autorizzazione unica non era leggibile e a chiedere la produzione dello stesso documento in una versione fruibile.

7.2. È fondata anche la censura - alla quale l'Amministrazione non ha sostanzialmente replicato - con cui la ricorrente ha dedotto di avere allegato all'istanza tutta la documentazione indicata nell'elenco riepilogativo annesso all'istanza.

Infatti, la ricorrente ha dimostrato che la tavola «286247895 SICET – Tavola Unica PD – R RP22T4253949» - ossia il documento che secondo la Regione mancava – era contenuto nel file «*F-b3_Elab_23_STMG_Valid_rev00_ME1-signed.pdf*» unito all'istanza quale allegato 13.

Da questo punto di vista viene in rilievo il dedotto profilo di eccesso di potere di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Da altra angolatura, emerge altresì la dedotta violazione del contraddittorio procedimentale per avere l'Amministrazione contestato tale supposta mancanza solo nell'atto conclusivo del procedimento, privando così la parte della possibilità di interloquire.

8. In conclusione, nonostante la fondatezza di talune doglianze (ma non di quella veicolata con il terzo motivo di ricorso scrutinata al precedente paragrafo 2 in diritto), il ricorso va respinto, perché il provvedimento impugnato è suscettibile di reggere sulla base del solo argomento che fa leva sul fatto che la ricorrente, nel procedimento di autorizzazione unica, non ha prodotto la documentazione riguardante le modifiche progettuali da attuare in ottemperanza alla condizione ambientale n. 7 indicata nel parere rilasciato dal MIC nel procedimento di VIA.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti per la novità e la particolarità delle questioni sottese alla vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Primo Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO

